Spedizione in abbonamento postale • Gruppo I

Anno 108° — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 7 novembre 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.320 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 1967.

Costituzione della Commissione consultiva interministeriale per l'esame dei problemi pertinenti alle varie Amministrazioni in materia di programmazione economica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione di una Commissione consultiva interministeriale per l'esame dei problemi pertinenti alle varie Amministrazioni in materia di programmazione economica;

Viste le designazioni dei Ministri interessati;

Decreta:

E' costituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica una Commissione interministeriale per l'esame dei problemi pertinenti alle varie Amministrazioni in materia di programmazione economica.

Sono chiamati a far parte della Commissione, che sarà presieduta dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica, oltre al segretario della Programmazione e al direttore generale per l'attuazione della Programmazione economica:

in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Calabrò dott. Corrado, membro effettivo e Crisopulli dott. Gabriele, membro supplente;

in rappresentanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord:

Scotti dott. Vincenzo, membro effettivo;

Bigazzi dott. Giuseppe e Calamita dott. Enrico, membri supplenti;

in rappresentanza del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica:

Urciuoli dott. Carlo, membro effettivo;
Gualaccini dott. Luigi, membro supplente;

in rappresentanza del Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione:

Paroli dott. Augusto, membro effettivo;
Lupo dott. Vito, membro supplente;

in rappresentanza del Ministero degli affari esteri:

Soro dott. Vincenzo, membro effettivo;
Guazzaroni dott. Cesidio e Trotta dott. Girolamo, membri supplenti;

in rappresentanza del Ministero dell'interno:

Pianese dott. Luigi, membro effettivo;
Cimmino dott. Mario, membro supplente;

in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia:

Manca dott. Pietro, membro effettivo;
Novelli dott. Tommaso, membro supplente;

in rappresentanza del Ministero delle finanze;

D'Ovidio dott. Mario, membro effettivo;
Tamburro dott. Elvio, membro supplente;

in rappresentanza del Ministero del tesoro:

Marzano dott. Carlo, membro effettivo;
Mango dott. Ernesto, membro supplente;

in rappresentanza del Ministero della difesa:

Cucino gen. Andrea, membro effettivo;
Molinari gen. Vincenzo e Mayer col. Giuseppe, membri supplenti;

in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione:

Di Palma dott. Dante, membro effettivo;
Mistretta dott. Pietro, membro supplente;

in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici:

Franco ing. Antonio, membro effettivo;
Di Gioia ing. Vincenzo, Martuscelli dott. Michele e Ortensi ing. Gilberto, membri supplenti;

in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Benedetti dott. Alessandro, membro effettivo;
De Fabritiis dott. Camillo, membro supplente;

in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:

Panzarasa dott. Carlo, membro effettivo;
Fundarò dott. Gioacchino e Caruso dott. Angelo, membri supplenti;

in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Sajeva dott. Achille, membro effettivo;
Fronzetti dott. Mariano e Mazzei dott. Francesco, membri supplenti;

in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Carbone dott. Eugenio, membro effettivo;
Cantile dott. Fernando e Gambelli dott. Enrico, membri supplenti;

in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Purpura dott. Rosario, membro effettivo;
Lenzi dott. Romolo e Spatuzza dott. Francesco, membri supplenti;

in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero:

Fracassi dott. Armando, membro effettivo;
Marasco dott. Enrico, membro supplente;

in rappresentanza del Ministero della marina mercantile:

Piga dott. Franco, membro effettivo;
De Fonzó dott. Francesco, membro supplente;

in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali:

Solari dott. Leo, membro effettivo;
Acrosso dott. Luigi, membro supplente;

in rappresentanza del Ministero della sanità:

Bellanti prof. Filippo, membro effettivo;
Menegazzo dott. Luisa, membro supplente;

in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo:

Del Gaudio dott. Vincenzo, membro effettivo;
Mennini dott. Filippo e De Gregorio dott. Domenico, membri supplenti.

I membri supplenti interverranno, in luogo dei membri effetti, oltre che in caso di impedimento, quando gli argomenti da trattare rientrino nella loro specifica competenza secondo le valutazioni che ne faranno di volta in volta i rispettivi Ministri.

Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario della Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica nominato dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1967

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1967
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 16

(11160)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1967.

Ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale serico.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 dicembre 1928, n. 3107, art. 8, con la quale è stato convertito in legge, con modifiche, il regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale serico;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente predetto, decaduto il 30 giugno 1967;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale serico, per il triennio 1° luglio 1967-30 giugno 1970, è composto da:

Brugnola dott. Umberto, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Cerino dott. Paolo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Lo Cascio dott. Simone, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 agosto 1967

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11006)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1967.

Ammissione dell'industria della fabbricazione degli alchil esteri (metilico, etilico, propilico ed isopropilico) degli acidi ftalici al beneficio dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli alcoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 16 settembre 1955, numero 836, che stabilisce le aliquote del diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati, convertito nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'industria della fabbricazione degli alchil esteri (metilico, etilico, propilico ed isopropilico) degli acidi ftalici è ammessa a fruire, all'esportazione, dell'abbuono del diritto erariale speciale sugli alcoli etilico, metilico, propilico ed isopropilico, nazionali, denaturati, impiegati nella preparazione dei detti prodotti.

Art. 2.

Le operazioni per la preparazione dei prodotti indicati nel precedente articolo, con impiego di qualsiasi tipo di alcole anzidetto, in regime di abbuono, sono sottoposte a vigilanza fiscale.

L'Amministrazione finanziaria può eseguire esperimenti di fabbricazione, con spese a carico delle ditte interessate, per accertare il consumo medio dell'alcole denaturato per ogni unità di prodotto.

Art. 3.

Lo scarico del diritto erariale speciale gravante sugli alcoli nazionali impiegati nella fabbricazione degli alchil esteri (metilico, etilico, propilico ed isopropilico) degli acidi ftalici esportati con bolletta mod. A-55, sarà effettuato con le modalità in vigore per l'esportazione, in regime di abbuono, dei prodotti contenenti alcole.

Roma, addì 3 ottobre 1967

Il Ministro: PRETI

(11039)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1967.

Emissione di speciali certificati di credito, ai sensi del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, recante misure per l'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, numero 267, recante norme per l'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto in particolare l'art. 9 del già citato decreto-legge n. 80 con il quale il Ministro per il tesoro è stato autorizzato ad emettere, anche frazionatamente in ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, certificati speciali di credito fino ad un ricavo netto di lire 100.000 milioni a copertura degli oneri specificati nel successivo art. 11, certificati ammortizzabili in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello di emissione e fruttanti interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

Visto il medesimo art. 9 del ripetuto decreto-legge n. 80 con il quale è stato stabilito: *a*) che con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi d'interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi; *b*) e che gli oneri derivanti dalla emissione e dal collocamento dei certificati di credito nonchè quello per interessi relativi all'anno 1967 saranno coperti con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare dell'emissione stessa;

Ritenuto che, a valere sulla suddetta autorizzazione, si debba procedere, ora, all'emissione di una quota di certificati speciali di credito per l'anno 1967 per un importo, in valore nominale, di lire 61.000.000.000, da collocare in due quote, di cui la prima di lire 30.000.000.000 nel mese di ottobre 1967 e la seconda di lire 31 miliardi nel mese di dicembre 1967, da destinarsi a parziale copertura della spesa prevista dall'articolo 11 del più volte menzionato decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, l'emissione di speciali certificati di credito, con scadenza 1° luglio 1978, per la quota afferente l'anno finanziario 1967 per un importo, in valore nominale, di lire 61.000.000.000 (sessantunomiliardi) da collocare in due quote, di cui la prima di lire 30.000.000.000 (trentamiliardi) nel mese di ottobre 1967 e la seconda di lire 31 miliardi (trentunomiliardi) nel mese di dicembre 1967, alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione: 99 lire per ogni 100 lire di capitale nominale, più gli interessi del 5,50 % dal 1° luglio 1967 al giorno precedente il versamento;

commissione di collocamento: 1 %;
commissione di garanzia: 0,50 %.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, lire 5 milioni e lire 10 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino allo importo di lire 10 miliardi.

L'emissione dei certificati di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in n. 61 serie da lire 1 miliardo ciascuna. Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva espressa in numeri romani; i titoli nello ambito di ciascuna serie sono contraddistinti da numerazione progressiva espressa in numeri arabi.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa, nonchè la riunione e la divisione dei certificati stessi.

Le serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi, benefici, esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie previste dal testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e pertanto essi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore netto globale delle successioni;

c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini tutti di cui al presente articolo, i certificati suddetti sono esenti dall'obbligo di denunzia, nè possono formare oggetto di accertamento d'ufficio, e, ove fossero denunziati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche Amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° gennaio 1968 e l'ultima il 1° luglio 1978.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole d'interessi dei certificati di credito, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modifiche in legge 13 maggio 1967, n. 267, sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato alla pari per serie intere in 10 annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima scadrà il 30 giugno 1969 e l'ultima il 30 giugno 1978, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati di credito saranno rimborsati mediante estrazioni a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 20 aprile di ogni anno, o il giorno successivo qualora il primo fosse festivo, a cominciare dal 1969 presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabili. Alle estrazioni a sorte dei certificati di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi. Il primo rimborso avverrà il 1° luglio 1969 e l'ultimo il 1° luglio 1978.

Le somme relative ai certificati di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati di credito sono stampati su carta filigranata bianca, in fogli piegati in due.

Sulla prima facciata del foglio, nella parte centrale, è riprodotta in filigrana la figura di un appezzamento di terreno con degli ortaggi e con tre alberi da frutto, mentre in alto è riportato lo stemma della Repubblica Italiana, seguito dalla dicitura « MINISTERO DEL TESORO » - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - INTERVENTI NEL SETTORE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI (DECRETO-LEGGE 17 MARZO 1967, N. 80, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 13 MAGGIO 1967, N. 267). CERTIFICATI DI CREDITO 5,50 % 1967-1978.

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero dei certificati, del valore nominale del titolo, del tasso d'interesse e del richiamo alle occorrenti norme di legge, nonchè per la eventuale dichiarazione del Ministero del tesoro concernente lo intestatario del certificato.

La facciata chiude con lo spazio per la dicitura « IL MINISTRO ».

Nella seconda facciata del titolo sono riportati gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, nonchè il piano di ammortamento.

Sulla terza facciata del titolo, per quanto riguarda i certificati al portatore, sono tracciate n. 22 cedole con l'indicazione, per ciascuna di esse, del tasso d'interesse e della durata dei certificati di credito, della scadenza delle rate semestrali d'interesse e dell'importo relativo, nonchè del numero della serie e di quello progressivo, mentre la quarta facciata rimane in bianco.

Per i certificati nominativi, sulla terza facciata del titolo è posta, in alto, solo la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO », mentre sulla quarta facciata sono tracciati ventidue compartimenti, nei quali sono indicati la scadenza delle rate semestrali d'interesse e l'importo relativo.

Le leggende sulla prima facciata del titolo sono stampate, rispettivamente, per i certificati al portatore in calcografia e per i certificati nominativi in litografia; le leggende sulle altre facciate dei titoli sono stampate in litografia.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo delle sottoscrizioni effettuate, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti e di enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia stessa le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, tutti gli atti e documenti comunque riguardanti le sottoscrizioni dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli Istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative alla emissione dei certificati di credito sono esenti da imposte di registro e di bollo e dalla tassa sulle concessioni governative; inoltre, ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi certificati è esente da imposta di bollo e da ogni tassa e diritto spettanti all'Erario ed agli Enti locali.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico agli appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1968 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1967
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 306

Piano di ammortamento dei certificati di credito per l'importo, in valore nominale, di L. 61.000.000.000, emessi a termine dell'art. 9 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, al tasso d'interesse del 5,50%.

Data	Quote interessi	Quote capitale	Pagamenti semestrali	Debito residuo
1° luglio 1967	—	—	—	61.000.000.000
1° gennaio 1968	1.677.500.000	—	1.677.500.000	61.000.000.000
1° luglio 1968	1.677.500.000	—	1.677.500.000	61.000.000.000
1° gennaio 1969	1.677.500.000	—	1.677.500.000	61.000.000.000
1° luglio 1969	1.677.500.000	6.000.000.000	7.677.500.000	55.000.000.000
1° gennaio 1970	1.512.500.000	—	1.512.500.000	55.000.000.000
1° luglio 1970	1.512.500.000	6.000.000.000	7.512.500.000	49.000.000.000
1° gennaio 1971	1.347.500.000	—	1.347.500.000	49.000.000.000
1° luglio 1971	1.347.500.000	6.000.000.000	7.347.500.000	43.000.000.000
1° gennaio 1972	1.182.500.000	—	1.182.500.000	43.000.000.000
1° luglio 1972	1.182.500.000	6.000.000.000	7.182.500.000	37.000.000.000
1° gennaio 1973	1.017.500.000	—	1.017.500.000	37.000.000.000
1° luglio 1973	1.017.500.000	6.000.000.000	7.017.500.000	31.000.000.000
1° gennaio 1974	852.500.000	—	852.500.000	31.000.000.000
1° luglio 1974	852.500.000	6.000.000.000	6.852.500.000	25.000.000.000
1° gennaio 1975	687.500.000	—	687.500.000	25.000.000.000
1° luglio 1975	687.500.000	6.000.000.000	6.687.500.000	19.000.000.000
1° gennaio 1976	522.500.000	—	522.500.000	19.000.000.000
1° luglio 1976	522.500.000	6.000.000.000	6.522.500.000	13.000.000.000
1° gennaio 1977	357.500.000	—	357.500.000	13.000.000.000
1° luglio 1977	357.500.000	6.000.000.000	6.357.500.000	7.000.000.000
1° gennaio 1978	192.500.000	—	192.500.000	7.000.000.000
1° luglio 1978	192.500.000	7.000.000.000	7.192.500.000	—
	22.055.000.000	61.000.000.000	83.055.000.000	

(11052)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Marta (Viterbo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 1° marzo 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica sita nel comune di Marta, in ampliamento del vincolo imposto sulla conca del lago di Bolsena con decreto ministeriale del 24 ottobre 1960;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Marta (Viterbo);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da zone collinose poste a sud-ovest della conca del lago di Bolsena, comprendenti alture spesso ricche di vegetazione (quali monte Cigliano, monte Rosano, poggio delle Forche, Martecchio, poggio S. Maria, la Sassara, monte di Marta, la Rama del Vesco ed i Pian di Palazzi), che formano una suggestiva cornice al lago stesso ed alla zona pianeggiante ad esso circostante e costituiscono un notevole complesso panoramico, con quadri naturali di rilevante bellezza, ricchi di punti di vista pubblici che permettono di godere la predette bellezze panoramiche;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Marta (Viterbo) — come appresso specificata — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dal punto sul confine comunale tra Marta e Capodimonte all'altezza dell'intersecazione con la strada campestre Prati dell'Orto (circa quota 335), il limite del vincolo raggiunge quota 332, lungo il confine comunale suddetto, diparte quindi da quota 332, seguendo la mulattiera fino a raggiungere quota 326, di qui continua lungo la curva della strada carreggiabile e incontra la provinciale che da Marta va a Tuscania all'altezza del km. 13, dopo, lungo il tracciato del sentiero che attraversa il fiume Marta, raggiunge la quota 341 della località Rama del Vesco, indi, lungo la strada campestre e due limiti di coltura, si innesta per un breve tratto (ml. 100 circa) sulla strada che da Marta conduce a Tuscania parallelamente alla provinciale; da questo punto allaccia le strade che si dipartono dal bivio a quota 339 tagliandole all'altezza di ml. 300 a partire dal bivio medesimo; infine, descrivendo un'ampia curva lungo la mulattiera che circoscrive Pian di Palazzi, raggiunge la strada Martana alla altezza del km. 8 (limite del vecchio vincolo).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Viterbo.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Marta provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 ottobre 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Viterbo

Verbale n. 7

Oggi, 1° marzo 1966, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Viterbo, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

1) CONCA DEL LAGO DI BOLSENA - Ampliamento vincolo panoramico interessante i Comuni di Marta e Capodimonte.

(*Omissis*).

Alle ore 16 il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Vista la propria deliberazione del 4 agosto 1965, con la quale veniva proposto l'ampliamento del vincolo panoramico della porzione del lago di Bolsena, interessante i comuni di Capodimonte e Marta, accordando tuttavia una temporanea sospensione per dare al sindaco di Marta la possibilità di consultarsi in merito con l'Amministrazione comunale;

Udita la relazione del sindaco di Marta, che a nome dell'Amministrazione comunale palesa l'opposizione all'ampliamento del vincolo, in quanto costituirebbe una remora allo sviluppo agricolo ed un impedimento allo sviluppo residenziale derivante dalla situazione creatasi con l'apertura dell'autostrada;

Osservato che il vincolo panoramico non significa inibizione ma normalizzazione dello sviluppo edilizio;

Visto il decreto ministeriale del 24 ottobre 1960, relativo alla dichiarazione di notevole interesse panoramico di alcune zone della conca del lago di Bolsena;

Visto che le zone collinose poste a nord-ovest della conca del lago di Bolsena comprendono alture spesso ricche di vegetazione (quali monte Cigliano, monte Rosano, poggio delle Forche, Martecchio, poggio S. Maria, la Cassara, monte di Marta, la Rama del Vesco ed i Pian di Palazzi), che formano una suggestiva cornice al lago stesso ed alla zona pianeggiante ad esso circostante e costituiscono un notevole complesso panoramico, con quadri naturali di rilevante bellezza;

Rilevato che esistono numerosi punti pubblici, particolarmente strade, che permettono di godere le predette zone panoramiche;

Propone a maggioranza, contrario il sindaco di Marta, di ampliare il vincolo, già posto con decreto ministeriale del 24 ottobre 1960 alle zone ubicate a sud-ovest del lago di Bolsena, facenti parte dei comuni di Capodimonte e Marta, comprese tra i limiti a monte; partendo dall'incontro tra la via Verentana km. 20 ed il confine comunale tra Valentano e Capodimonte, il limite dell'ampliamento del vincolo segue lungo il confine predetto, indi lungo il confine tra Piansano e Capodimonte fino ad incontrare la comunale di collegamento tra Capodimonte e Piansano, descrive un breve gomito toccando quota 373 e segue il tracciato della strada carreggiabile di confine alla località Vecciaro fino all'altezza della quota 377, indi segue la strada campestre di Prati dell'Orto fino all'intersezione col confine comunale tra Marta e Capodimonte, quota 335; di qui raggiunge, ripiegando, quota 332 lungo il confine suddetto, diparte quindi da quota 332, seguendo la mulattiera fino a raggiungere quota 326; di qui continua lungo la curva della strada carreggiabile e incontra la provinciale che da Marta va a Tuscania all'altezza del km. 13, dopo, lungo il tracciato del sentiero che attraversa il fiume Marta, raggiunge la quota 341 della località Rama del Vesco, indi, lungo la strada campestre e due limiti di coltura, si innesta per un breve tratto (ml. 100 circa) sulla strada che da Marta conduce a Tuscania parallelamente alla provinciale; da questo punto allaccia le strade che si dipartono dal bivio a quota 339 tagliandole all'altezza di ml. 300 a partire dal bivio medesimo; infine, descrivendo un'ampia curva lungo la mulattiera che circoscrive Pian di Palazzi, raggiunge la strada Martana all'altezza del km. 8.

(*Omissis*).

(11051)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1967.

Declassificazione dalle provinciali di una strada in provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera 2 marzo 1966, n. 2, con la quale il comune di Nuvolera ha chiesto all'Amministrazione provinciale di Brescia la declassificazione a comunale della strada provinciale n. 40 « dalla strada statale n. 45-*bis* a Nuvolera » attualmente denominata « via Generale Soldo » (km. 0+385), in quanto con lo sviluppo del centro urbano ha assunto le caratteristiche di strada interna ad abitato;

Vista la delibera 12 aprile 1966, n. 15, con la quale l'Amministrazione provinciale di Brescia ha espresso parere favorevole su quanto sopra richiesto;

Visto il voto 20 giugno 1967, n. 830, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali la strada anzidetta e di classificare la stessa tra le comunali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada provinciale n. 40 « dalla strada statale n. 45-*bis* a Nuvolera », di km. 0+385, cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificata comunale, entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Nuvolera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1967

Il Ministro: MANCINI

(11042)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1967.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia svizzera di assicurazioni « Vita ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della « Vita », Compagnia svizzera di assicurazioni sulla vita, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di una clausola particolare;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della « Vita », Compagnia svizzera di assicurazioni sulla vita:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da stipularsi con visita medica;

tariffa relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilità, sia in vita o no l'assicurato.

Roma, addì 17 ottobre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(11005)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1967.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara, approvato con decreto del Capo del Governo in data 23 novembre 1939 e modificato con decreti in data 28 aprile 1945, 30 maggio 1947, 2 gennaio 1953 e 18 settembre 1959;

Viste le delibere assunte dal Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 29 novembre 1966, 31 gennaio 1967 e 30 giugno 1967;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara, approvato allegato al presente decreto, composto di cinquantacinque articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1967

Il Ministro: COLOMBO

Statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino è la Cassa di risparmio e di credito agrario istituita in Loreto Aprutino con regio decreto 1° ottobre 1871, n. 141, mediante inversione dei fondi del locale Monte Frumentario. Essa venne in seguito denominata Cassa di risparmio della provincia di Pescara, con sede in Loreto Aprutino, assumendo la corrispondente funzione territoriale in base al regio decreto 15 dicembre 1936.

Ha la sua sede in Pescara, appartiene alla Federazione delle Casse di risparmio degli Abruzzi e del Molise, e conserva il suo attuale stemma araldico. Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 54.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) dal fondo di garanzia federale;
d) dal fondo di riserva straordinario;
e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
f) dal fondo per perdite eventuali;
g) dal altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) il Consiglio di amministrazione;
2) il Comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 14;
3) il presidente;
4) il Collegio sindacale;
5) il direttore generale;
6) le Commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO SECONDO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente e il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri sono nominati:

a) due dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pescara;
b) due dall'Amministrazione comunale di Loreto Aprutino;
c) uno dall'Amministrazione comunale di Pescara;
d) uno dall'Amministrazione provinciale di Pescara;
e) uno dalla Federazione delle Casse di risparmio degli Abruzzi e del Molise.

I componenti il Consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli Enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'Ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del Consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della Provincia ove ha sede l'Ente inadempiente.

Art. 7.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del Consiglio stesso o del Collegio sindacale;
2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà la iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il Consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal Consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I componenti il Consiglio di nomina non governativa durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del Consiglio, i sette componenti (esclusi il presidente e il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: tre alla fine del secondo anno dalla costituzione o ricostituzione, e due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il Consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il Consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del Consiglio e del Comitato e di eventuali Commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre il rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione con la osservanza delle istruzioni emanate dall'Organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo per le medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il Consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al Consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al Comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del Comitato, di Commissioni di sconto e di Commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del Comitato, con le modalità previste al successivo art. 14, dei componenti delle Commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 39 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri Organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione.

8*bis*) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio, del Comitato e delle Commissioni e sulla retribuzione del Collegio sindacale con la osservanza delle istruzioni dell'Organo di vigilanza;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenza;

10) sul bilancio annuale;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 300.000, o durata superiore ad anni due;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 750.000;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 2.000.000;

19) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 19, il Consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il Consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 12.

Il Consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno 3 membri, o il Collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio ed il Collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno 5 membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 10 e quelle di che all'art. 14 relative alla costituzione del Comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal Consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dell'Istituto.

I verbali firmati dal presidente e dal segretario del Consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO TERZO
COMITATO

Art. 14.

Il Comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal Consiglio, e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il Consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del Comitato.

Art. 15.

Il Comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal Consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal Consiglio stesso.

Art. 16.

Il Comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

TITOLO QUARTO
PRESIDENTE

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le Commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli Organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio o del Comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dello art. 12 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del Consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO QUINTO

COLLEGIO SINDACALE

Art. 18.

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del Codice civile.

Di essi, uno è nominato dal comune di Loreto Aprutino e due dalla Federazione delle Casse di risparmio degli Abruzzi e del Molise.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del Comitato.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10 il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il Collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO SESTO

DIRETTORE GENERALE

Art. 19.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del Comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto e può intervenire alle riunioni delle Commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'articolo 10;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del Consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione o del Comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del Consiglio di amministrazione e firma quelli del Comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso, con l'approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 20.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 21.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO SETTIMO

PERSONALE

Art. 22.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della Direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 23.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'Organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il Consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nello accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'Organo di vigilanza.

TITOLO OTTAVO

FILIALI

Art. 24.

Le filiali dipendono dalla Direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'Amministrazione.

TITOLO NONO

OPERAZIONI PASSIVE

Art. 25.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 26.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 27.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi ai titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 28.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 29.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di Enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 % dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 30.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 31.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso, i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 32.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 33.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'Organo di vigilanza.

Art. 34.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il Consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 25.

Art. 35.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 36.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 37.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 38.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso Aziende ed Istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 39, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO DECIMO

OPERAZIONI ATTIVE

Art. 39.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, agli Istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a Regioni, a Province, a Comuni, a loro Consorzi, ad Enti pubblici, ad Enti morali assistenziali e ad Enti che, giusta istruzioni dell'Organo di vigilanza, possono, ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da Istituti speciali di credito o da altri Istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da Regioni, Province e Comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fideiussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a Regioni, Province, Comuni ed altri Enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli artt. 40 e 41 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui Monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale ed altri Istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con la osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'Organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente, però — previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 40.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 39 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'Organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'Organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'Organo di vigilanza.

Art. 41.

Nel limite massimo di fido pari al 3 % del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'Organo di vigilanza — la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 42.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 39 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dello art. 39 non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 39.

Art. 43.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del Codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 44.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 39 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da Compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 45.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dello ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 % del valore di Borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 46.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 39 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 39 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 39, potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 47.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 39 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 48.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 20 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 39 con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 % del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 6 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'Organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Art. 49.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Art. 50.

Nei limiti globali indicati nei precedenti articoli 48 e 49 vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

TITOLO UNDICESIMO

OPERAZIONI VARIE

Art. 51.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fideiussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 40 e 41 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'Organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dello art. 39, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di Magazzini generali, previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità, e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 52.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di Enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 53.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del Comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO DODICESIMO

BILANCIO

Art. 54.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo, approva il bilancio, sentito il Collegio sindacale, e delibera sulla assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto, e dei rimanenti 5/10 ad opere di beneficenza e di pubblica utilità. Uno di questi cinque decimi dovrà essere destinato in beneficenza all'asilo infantile e alle altre opere di beneficenza e di pubblica utilità del comune di Loreto Aprutino.

Art. 55.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

(11365) Visto, *il Ministro per il tesoro:* COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1967.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art.. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendenti dalle aziende alberghiere di Torino e Provincia, sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° giugno 1966.

Roma, addì 20 ottobre 1967

Il Ministro: Bosco

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Torino e Provincia

Categoria e qualifica del personale	Categoria degli alberghi				
	Alberghi di lusso	Alberghi di 1ª categ.	Alberghi di 2ª categ.	Alberghi di 3ª e 4ª categ.	Piccoli alberghi Pensioni Locande
Personale con qualifica non impiegatizia (Intermedi)					
Uomini	109.000	99.000	—	—	—
Donne	98.000	88.000	—	—	—
Personale con qualifica non impiegatizia (Salariati)					
1ª *Categoria*:					
Uomini	95.000	86.000	83.000	—	—
Donne	87.000	79.000	77.000	—	—
2ª *Categoria*:					
Uomini oltre 18 anni	87.000	79.000	77.000	74.000	72.000
Uomini inf. 18 anni	75.000	70.000	69.000	67.000	61.000
Donne oltre 18 anni	79.000	72.000	70.000	67.000	—
Donne inf. 18 anni	66.000	63.000	62.000	60.000	—
3ª *Categoria*:					
Uomini oltre 18 anni	79.000	72.000	70.000	67.000	60.000
Uomini inf. 18 anni	64.000	62.000	60.000	59.000	51.000
Donne oltre 18 anni	72.000	66.000	63.000	60.000	55.000
Donne inf. 18 anni	57.000	53.000	52.000	51.000	47.000

Note:

1) La presente tabella trova applicazione per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Torino città.

2) Provincia di Torino:

a) per gli alberghi, pensioni e locande a carattere annuale, riduzione del 10% delle retribuzioni medie di cui sopra;

b) per gli alberghi della Provincia a carattere stagionale:

10% di aumento delle retribuzioni medie di cui sopra, se la durata della stagione o dell'impiego non supera i due mesi;

5% di aumento delle retribuzioni medie di cui sopra, se la durata della stagione o dell'impiego è superiore a due mesi.

3) Per le piccole aziende a paga fissa, i contributi sono riferiti alla retribuzione di fatto percepita.

4) Le retribuzioni medie, come sopra determinate, devono intendersi calcolate per mese, ragguagliate a 26 giornate lavorative.

Le retribuzioni medie stesse si intendono comprensive del valore del vitto e alloggio, gratifica natalizia, festività e lavoro straordinario.

5) Nel caso di modifiche dei valori di vitto ed alloggio, stabiliti con decreto ministeriale per tutte le categorie di aziende alberghiere, le rispettive retribuzioni medie dovranno essere automaticamente modificate in conformità.

6) Per la classifica del personale si fa riferimento a quello previsto dal contratto nazionale di categoria.

7) Per il personale femminile, assunto con specifica qualifica maschile o che disimpegni, in modo prevalente e non provvisoriamente, le stesse mansioni del personale maschile, la retribuzione media è quella della corrispondente qualifica maschile.

Visto,
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: Bosco

(10949)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 20 ottobre 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(11165)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1967.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società « Assicuratrice Industriale », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società « Assicuratrice Industriale », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle nuove condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica, e le seguenti nuove condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo per il caso di morte e per il caso di morte ed invalidità, presentate dalla Società « Assicuratrice Industriale », con sede in Torino:

Tar. 10/1, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tar. 11/1, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo per il caso di morte e per il caso di morte e di invalidità (in sostituzione del decreto ministeriale 5 maggio 1965).

Roma, addì 21 ottobre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(11170)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1967.

Approvazione delle condizioni di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo per il caso di morte, presentate dalla Società di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, in sostituzione delle analoghe di cui al decreto ministeriale 3 febbraio 1965.

Roma, addì 21 ottobre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(11167)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società Cooperativa Italiana Calze C.I.C., con sede in Caronno Pertusella (Varese).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 ottobre 1967 il sig. Lattuada Pietro è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società Cooperativa Italiana Calze C.I.C., con sede in Caronno Pertusella (Varese), in sostituzione del sig. Giuseppe Viganò, deceduto.

(11049)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Valentino Torio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di San Valentino Torio (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.419.741, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11287)

Autorizzazione al comune di Moraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Moraro (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.230.801, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11284)

Autorizzazione al comune di Tramonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Tramonti (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.178.924, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11285)

Autorizzazione al comune di Tortorella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Tortorella (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.957.824, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(11286)

Autorizzazione al comune di San Rufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di San Rufo (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.612.918, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11288)

Autorizzazione al comune di San Mauro Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di San Mauro Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.351.222, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11289)

Autorizzazione al comune di Omignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Omignano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.324.318, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11290)

Autorizzazione al comune di Oliveto Citra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Oliveto Citra (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.507.102, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11291)

Autorizzazione al comune di Morigerati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Morigerati (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.008.683, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11292)

Autorizzazione al comune di Montecorice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Montecorice (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.330.243, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11293)

Autorizzazione al comune di Minori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Minori (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.473.369, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11294)

Autorizzazione al comune di Mercato San Severino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Mercato San Severino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.763.122, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11295)

Autorizzazione al comune di Magliano Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Magliano Vetere (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.480.361, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11296)

Autorizzazione al comune di Cicerale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Cicerale (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.113.706, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11297)

Autorizzazione al comune di Castel San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Castel San Giorgio (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.998.631, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11298)

Autorizzazione al comune di Casaletto Spartano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Casaletto Spartano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.336.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11299)

Autorizzazione al comune di Ceregnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Ceregnano (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.606.176, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11300)

Autorizzazione al comune di Nule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Nule (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.350.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11301)

Autorizzazione al comune di Ittiri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Ittiri (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11302)

Autorizzazione al comune di Frisanco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1967, il comune di Frisanco (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.810.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11303)

Autorizzazione al comune di Roccamonfina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1967, il comune di Roccamonfina (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11304)

Autorizzazione al comune di Comano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1967, il comune di Comano (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.255.480 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11305)

Autorizzazione al comune di Poggio Mirteto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1967, il comune di Poggio Mirteto (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.114.795 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11306)

Autorizzazione al comune di Robecco Pavese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1967, il comune di Robecco Pavese (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 746.030 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11307)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno successivo, è stato dichiarato inammissibile un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 21 maggio 1965 dal presidente dell'Opera nazionale invalidi di guerra, avverso la nota DCP/2/1/68278/TU del 18 dicembre 1964, con la quale il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in risposta ad una istanza dell'Opera nazionale invalidi di guerra con la quale veniva chiesta l'assunzione dell'invalido di guerra De Sabata Diego, comunicava che la posizione del medesimo, unitamente a quella di altri aspiranti, «forma oggetto di esame».

(11105)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno dell'alveo del fiume Magra, in comune di Pontremoli (Massa Carrara).

Con decreto 27 maggio 1967, n. 570, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di alveo del fiume Magra, segnato nel catasto del comune di Pontremoli alla sezione *A*, mappale 1041-½ di mq. 10 ed indicato nella planimetria rilasciata l'8 novembre 1963, in scala 1:1000 dall'Ufficio tecnico erariale di Massa Carrara, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(11098)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in fregio al torrente Colombaro, in comune di La Spezia.

Con decreto 8 aprile 1967, n. 398, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, in fregio al torrente Colombaro, segnato nel catasto del comune di La Spezia al foglio n. 25, fronteggiante il mappale 132, di mq. 348 ed indicato nella planimetria rilasciata il 26 febbraio 1965 in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di La Spezia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(11099)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di parte del poligono di tiro a segno sito in comune di Padova.

Con decreto interministeriale n. 390 del 10 ottobre 1967, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di due lotti del terreno costituente il sedime del poligono di tiro a segno sito in comune di Padova, distinti in catasto al foglio IV, sezione *C* Brusegana con le particelle 96-*p*, 189 e 207, della superficie di mq. 16.694.

(11044)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo scientifico « A. Righi », di Bologna, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna numero A/2928 del 18 luglio 1967, il preside del Liceo scientifico statale di Bologna, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è stato autorizzato ad accettare da varie persone la somma di L. 1.120.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Prof. Romolo Bentini ».

(11050)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 211

Corso dei cambi del 6 novembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,29	622,35	622,36	622,41	622,30	—	622,37	622,41	622,44	622,35
$ Can.	578,65	579 —	579,25	579,15	578,75	—	579,10	579,15	578,70	578,75
Fr. Sv.	143,84	143,91	143,95	143,965	143,91	—	143,96	143,965	143,87	143,93
Kr. D.	89,59	89,60	89,65	89,605	89,65	—	89,61	89,605	89,62	89,63
Kr. N.	87 —	87,01	87,0275	87,02	87,10	—	87,02	87,02	87,03	87,05
Kr. Sv.	120,28	120,33	120,33	120,29	120,25	—	120,30	120,29	120,32	120,33
Fol.	173,10	173,10	173,13	173,115	173,05	—	173,12	173,115	173,14	173,15
Fr. B.	12,54	12,542	12,5360	12,5430	12,53	—	12,54	12,5430	12,54	12,54
Franco francese	127 —	127,01	127,02	127,01	127 —	—	127 —	127,01	127,01	127 —
Lst.	1731,40	1731,80	1731,50	1731,875	1731,75	—	1731,75	1731,875	1731,75	1731,75
Dm. occ.	155,44	155,55	155,50	155,565	155,50	—	155,52	155,565	155,52	155,55
Scell. Austr.	24,06	24,06	24,07	24,0610	24 —	—	24,058	24,0610	24,07	24,07
Escudo Port.	21,60	21,38	21,60	21,60	21,60	—	21,597	21,60	21,60	21,60
Peseta Sp.	10,38	10,59	10,3850	10,3825	10,40	—	10,38	10,3825	10,38	10,38

Media dei titoli del 6 novembre 1967

Rendita 5 % 1935	108,65
Redimibile 3,50 % 1934	100,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98.20
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	98 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,80

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,475
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,475
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100.025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 novembre 1967

1 Dollaro USA	622,39
1 Dollaro canadese	579,125
1 Franco svizzero	143,962
1 Corona danese	89,607
1 Corona norvegese	87,02
1 Corona svedese	120,295
1 Fiorino olandese	173,117

1 Franco belga	12,541
1 Franco francese	127,005
1 Lira sterlina	1731,812
1 Marco germanico	155,542
1 Scellino austriaco	24,059
1 Escudo Port.	21,598
1 Peseta Sp.	10,381

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 19 settembre 1966 al 25 settembre 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	1.425	1.031	zero	1.425	2.978	4.113
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	25.216	23.982	18.340	25.216	26.357	41.090
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	7.359	9.585	2.044	7.359	6.166	14.921
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.153	7.394	1.992	8.153	9.044	20.390
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.603	7.369	1.727	8.603	9.744	22.965
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	9.143	7.339	1.409	9.143	10.584	26.055
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	9.413	7.324	1.250	9.413	11.004	27.600
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	9.683	7.309	1.250	9.683	11.424	29.145
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	10.853	7.244	1.250	10.853	13.244	35.840
	24	8. superiore al 43 %	13.373	7.104	1.250	13.373	17.164	50.260
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903	6.144	742	6.903	7.794	16.640
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353	6.119	477	7.353	8.494	19.215
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893	6.089	159	7.893	9.334	22.305
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163	6.074	zero	8.163	9.754	23.850
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433	6.059	zero	8.433	10.174	25.395
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603	5.994	zero	9.603	11.994	32.090
	35	7. superiore al 43 %	12.123	5.854	zero	12.123	15.914	46.510

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazion da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	8.335	794	6.109	4.916	11.171
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27 %	4.297	10.305	2.554	9.266	6.053	17.041
	43	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.547	30.069
	45	3. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	51.116
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	22.761	21.507	17.863	22.761	23.715	36.185
	48	b. altri	25.216	23.982	18.340	25.216	26.357	41.090
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	6.903 (*g*)	6.144 (*g*)	742 (*g*)	6.903 (*g*)	7.794 (*g*)	16.640 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353 (*g*)	6.119 (*g*)	477 (*g*)	7.353 (*g*)	8.494 (*g*)	19.215 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893 (*g*)	6.089 (*g*)	159 (*g*)	7.893 (*g*)	9.334 (*g*)	22.305 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163 (*g*)	6.074 (*g*)	zero (*g*)	8.163 (*g*)	9.754 (*g*)	23.850 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433 (*g*)	6.059 (*g*)	zero (*g*)	8.433 (*g*)	10.174 (*g*)	25.395 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603 (*g*)	5.994 (*g*)	zero (*g*)	9.603 (*g*)	11.994 (*g*)	32.090 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	12.123 (*g*)	5.854 (*g*)	zero (*g*)	12.123 (*g*)	15.914 (*g*)	46.510 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.109 (*g*)	8.335 (*g*)	794 (*g*)	6.109 (*g*)	4.916 (*g*)	11.171 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	4.398	4.710	4.668	4.398	12.647	26.932
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	33.194
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	54.241

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	72.164 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	60.137 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	60.137 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	16.235
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	16.235
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	16.235
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	7.610 (*l*)	zero	zero	7.610
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	14.782 (*l*)	zero	14.782 (*l*)	14.782
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	14.782
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel- e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	3.686	12.174	zero	3.685	3.715 (*i*)	29.224
	42	V. Tilsit (Havarti)	2.249	11.264	zero	2.249	5.760 (*i*)	21.543
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.993	zero	zero	zero (*i*)	15.648

Numero		Denominazione delle merci	Importazion da					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyere ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.913	10.172	2.913	3.846	4.994 (*i*)	18.989
	80 84	II. altri	2.913	10.172	2.913	3.846	4.994 (*i*)	30.950
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.431

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10% in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33% di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in *deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti*. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10% in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 500 gr. e 1000 gr.;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione *di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale* si attesti in particolare che l' Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente fra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell' Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(5764)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo ai risultati del concorso a ottanta posti di consigliere di 3ª classe

In data 14 ottobre 1967, sono stati pubblicati nel supplemento n. 14 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso a ottanta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo, carriera direttiva, indetto col decreto ministeriale 1° giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 28 agosto 1965.

(10874)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « fabbro fucinatore e forgiatore ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa n. 39 del 30 settembre 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 356/Conc. 231 del 22 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1967, registro n. 92 Difesa, foglio n. 152, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, per la qualifica di mestiere di « fabbro fucinatore e forgiatore » (3 posti).

(10879)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « cuoco ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa n. 39 del 30 settembre 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 372/Conc. 231 del 2 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1967, registro n. 99 Difesa, foglio n. 94, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, per la qualifica di mestiere di « cuoco » (3 posti).

(10880)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « elettricista magnetista ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa n. 39 del 30 settembre 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 345/Conc. 231 del 5 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1967, registro n. 91 Difesa, foglio n. 269, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, per la qualifica di mestiere di « elettricista magnetista » (3 posti).

(10881)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami per il conferimento di settantuno posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami per il conferimento di 71 posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 23 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 10 ottobre 1967, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 7, 8 e 9 febbraio 1968, con inizio alle ore otto.

(11120)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 316 del 30 marzo 1966, con il quale è stato bandito il concorso per la copertura di otto posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto pari numero del 4 agosto 1967, con il quale è stato provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che in detto decreto è stata designata, quale componente della Commissione giudicatrice, la sig.ra Castellin Eleonora, ostetrica condotta di Cusano Milanino, la quale risulta aver presentato domanda di ammissione al concorso di che trattasi ed ha successivamente comunicato di dimettersi dall'incarico;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla sostituzione di detta ostetrica con altra in seno alla Commissione giudicatrice, procedendo in tal modo alla rettifica del sopracitato decreto n. 316 del 4 agosto 1967;

Viste le designazioni dei Comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1935, n. 854, nonchè l'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A rettifica del decreto n. 316 del 4 agosto 1967, la signora Tayè Ezia, ostetrica condotta del comune di Legnano è chiamata a far parte della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano al 30 novembre 1965, in sostituzione della signora Castellini Eleonora, ostetrica condotta di Cusano Milanino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo pretorio dei Comuni interessati e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio.

Milano, addì 9 ottobre 1967

Il medico provinciale: VEZZOSO

(11025)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.